



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Provincia di Venezia -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2004

REGOLAMENTO
PER GLI INTERVENTI
DI ASSISTENZA SOCIALE

TITOLO I:	PRINCIPI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.	4
Art. 1.	Principi e obiettivi.	4
Art. 2.	Ambito di applicazione	4
TITOLO II:	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	4
CAPO I:	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.	4
Art. 3.	Forme di intervento	4
Art. 4.	Assistenza economica continuativa	5
Art. 5.	Assistenza economica straordinaria	5
Art. 6.	Assistenza economica mediante la realizzazione di progetti a rilevanza sociale	6
Art. 7.	Ulteriori interventi finalizzati	7
Art. 8.	Interventi a carattere straordinario	7
Art. 9.	Assistenza economica integrativa a favore di persone a rischio di emarginazione	7
Art. 10.	Contributo economico per anziani e persone collocate in strutture residenziali	7
CAPO II:	INDIVIDUAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
Art. 11.	Modalità e individuazione dell'intervento	8
Art. 12.	Definizione del nucleo familiare di riferimento.	9
Art. 13.	Reddito del nucleo familiare	9
Art. 14.	Realizzazione, modifica, sospensione e revoca del progetto	9
Art. 15.	Corresponsione della prestazione	10
Art. 16.	Casi particolari ed eccezionali	10
TITOLO III	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10
CAPO I:	PRINCIPI ED OBIETTIVI	10
Art. 17.	Oggetto e finalità	10
Art. 18.	Destinatari	11
Art. 19.	Diritti delle persone	11
Art. 20.	Doveri della persona	12
CAPO II:	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE	12
Art. 21.	Criteri di intervento	12
Art. 22.	Tipologia degli interventi	12
Art. 23.	Equipe del servizio domiciliare	13
Art. 24.	Compiti del Servizio Sociale	13
Art. 25.	Compiti delle Assistenti Domiciliari	13
CAPO III:	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	14
Art. 26.	Accesso al servizio di assistenza domiciliare	14
Art. 27.	Procedimento di attivazione	14
Art. 28.	Scheda di valutazione	15
Art. 29.	Progetto d'intervento	15
Art. 30.	Compartecipazione al costo del servizio	15
Art. 31.	Criteri per la formazione della lista d'attesa per l'accesso al servizio	16
TITOLO IV:	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.	17
CAPO I:	OGGETTO E FINALITA'	17
Art. 32.	Oggetto del servizio trasporto sociale	17
CAPO II:	MODALITA' DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	17
Art. 33.	Destinatari del servizio trasporto sociale	17
Art. 34.	Modalità di accesso al servizio trasporto sociale	17

Art. 35.	Erogazione del servizio trasporto sociale	18
Art. 36.	Compartecipazione ai costi del servizio trasporto sociale	18
Art. 37.	Criteri di precedenza	19
Art. 38.	Rapporti con le associazioni di volontariato	19
Art. 39.	Informazione all'utenza	19
CAPO III:	NORME FINALI	19
Art. 40.	Compiti della Giunta Comunale	19
CAPO III:	RICORSI	20
Art. 41.	Ricorsi amministrativi	20
Art. 42.	Verifiche e azioni di rivalsa per sussidi indebiti	20
Art. 43.	Modalità di pagamento quote di compartecipazione.	20
Art. 44.	Disposizioni transitorie e finali	21
TABELLA A – MINIMO VITALE		22
TABELLA B – FASCE DI REDDITO		22
TABELLA C – CONCORSO TENUTI AGLI ALIMENTI		22

TITOLO I: PRINCIPI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

Art. 1. Principi e obiettivi.

1.1. Il presente regolamento detta i principi che stanno alla base delle tipologie di intervento socio-assistenziale che il Comune si propone di erogare alle fasce di popolazione che si trovano in maniera stabile o temporanea in particolari situazioni di disagio o difficoltà psico-fisica o economica, compatibilmente con le risorse finanziarie previste dal bilancio di previsione annuale del Comunale.

1.2. L'Amministrazione comunale si prefigge di realizzare, attraverso interventi mirati, un sostegno alle categorie deboli, allo scopo di prevenire e/o rimuovere le cause di emarginazione sociale e di perseguire l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie attraverso programmi personalizzati.

1.3. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei servizi che l'Amministrazione Comunale intende garantire attraverso l'attività dei Servizi Sociali, sia per quanto riguarda gli interventi a carattere economico sia in ordine ai servizi socio-assistenziali quali l'assistenza domiciliare ed il trasporto sociale.

Art. 2. Ambito di applicazione

2.1. I servizi a carattere economico e socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento che l'Amministrazione intende erogare sono rivolti ai cittadini italiani residenti nel territorio comunale e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129 comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2.2. Gli interventi in questione potranno eccezionalmente essere indirizzati anche a cittadini non residenti, qualora sussistano motivi di urgenza improcrastinabile, previo accordo sulle modalità di rimborso con il Comune territorialmente competente.

TITOLO II: INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

CAPO I: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.

Art. 3. Forme di intervento

3.1. Gli interventi di assistenza economica sono strutturati nelle seguenti tipologie:

- a.** assistenza economica continuativa;
- b.** assistenza economica straordinaria o su progetti mirati;
- c.** assistenza economica mediante la realizzazione di progetti a rilevanza sociale;
- d.** assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani e adulti in difficoltà, a rischio di emarginazione;
- e.** forme di intervento concernenti un contributo economico per disabili e anziani ospiti di servizi residenziali o non.

Art. 4. Assistenza economica continuativa

4.1. L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non sono in grado di soddisfare, autonomamente, i bisogni primari di vita (cosiddetto minimo vitale).

4.2. Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non hanno un reddito annuo almeno pari a quello indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento. Gli importi di cui alla predetta tabella A verranno aggiornati automaticamente ogni anno in relazione all'incremento del costo della vita calcolato sugli indici ISTAT.

4.3. Costituisce nucleo familiare la famiglia così come definita dal successivo apposito articolo.

4.4. L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data indicata nel provvedimento dirigenziale predisposto sulla base dell'istruttoria del Servizio Sociale e del progetto individuale appositamente elaborato, nel quale sarà prevista anche la durata dell'erogazione del contributo; il contributo potrà comunque essere sospeso in ogni momento qualora vengano a cessare le condizioni che motivano l'intervento o in caso di esaurimento dei fondi stanziati per tali interventi.

4.5. Il contributo economico è corrisposto qualora il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, percettori di reddito superiore a quello indicato nella fascia D dell'allegata tabella B.

4.6. Gli eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. dovranno corrispondere una somma proporzionata alla propria capacità economica, da calcolarsi secondo i criteri definiti nell'allegata tabella C, con le medesime modalità di cui all'articolo relativo al reddito del nucleo familiare. Qualora il reddito dei familiari tenuti agli alimenti sia pari o superiore al doppio dell'ammontare specificato nella tabella C, non verrà concesso alcun contributo.

4.7. Qualora detti parenti, seppure in condizione di capacità economica, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procede comunque all'erogazione della prestazione valutata urgente e indifferibile, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per il recupero delle spese sostenute.

4.8. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recuperare le somme erogate nei confronti dell'assistito o degli obbligati anche qualora questi ne vengano in possesso successivamente quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri, sia nel caso di redditi acquisiti attraverso la disponibilità di beni immobili o sopravvenienze ereditarie.

4.9. Qualunque intervento è comunque subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione ferma restando l'attivazione di tutti i mezzi offerti dalla rete territoriale di volontariato e/o vicinato.

4.10. L'Amministrazione Comunale, su proposta dei Servizi Sociali, può graduare l'ammontare del contributo per il raggiungimento del minimo vitale, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, in considerazione di particolari situazioni economico-sociali.

Art. 5. Assistenza economica straordinaria

5.1. L'Assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare quali, per esempio, spese eccezionali per calamità naturali, gravi malattie che comportino spese non

coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcerazione, ecc. (di cui all'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

5.2. Il Comune realizza, inoltre, interventi temporanei mirati a promuovere maggiori capacità e opportunità di auto sostentamento per i componenti di nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale che possono riguardare:

- a.** aiuti economici per l'inserimento scolastico e per la frequenza di corsi di formazione professionale, sia per i giovani sia per gli adulti;
- b.** sostegno alle spese per l'acquisto di libri di testo;
- c.** sostegno al reperimento ed al pagamento di un appartamento in locazione.

5.3. La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione economica complessiva del richiedente, calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo relativo al reddito del nucleo familiare. Il sussidio da erogarsi sarà valutato in relazione agli importi di reddito specificati nell'allegata tabella B. In particolare potrà essere erogato fino al 100% della spesa documentata in presenza di un reddito inferiore o pari al minimo vitale, fino all'80% della spesa sostenuta e documentata in presenza di un reddito superiore alla fascia A e fino alla B, al 50% in presenza di un reddito superiore alla fascia B e fino alla C, al 30% in presenza di un reddito superiore alla fascia C e fino alla fascia D dell'allegata tabella B.

5.4. Il sostegno economico straordinario non può comunque superare l'importo annuo massimo di € 2.582,00.

5.5. Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il competente dirigente, su proposta motivata del Servizio Sociale, può disporre l'erogazione di una somma di denaro anticipatamente, nel rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, entro il limite massimo di € 500,00.

5.6. L'Amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale, può graduare i contributi in deroga a quanto previsto dal presente articolo, in considerazione di particolari situazioni economico – sociali.

Art. 6. Assistenza economica mediante la realizzazione di progetti a rilevanza sociale

6.1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati a favore di soggetti non rientranti in categorie specifiche che necessitano per il proprio sostentamento di un sostegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale mediante appositi progetti a rilevanza sociale.

6.2. I progetti sono finalizzati a coinvolgere il beneficiario dell'intervento economico rendendolo soggetto attivo nelle azioni di recupero, attraverso la disponibilità del medesimo ad operare in uno dei settori dell'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo relativo al reddito del nucleo familiare, sia inferiore o pari al reddito indicato nell'allegata tabella A.

6.3. L'attività svolta da tali soggetti che è riconducibile a una collaborazione volontaria non retribuita potrà interessare prevalentemente:

- a.** servizi di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura, chiusura, e pulizie di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, ecc.);
- b.** servizio di tutela e manutenzione del verde pubblico;
- c.** servizio di aiuto a disabili e anziani;
- d.** servizio di lavori domestici.

6.4. Ad ogni assistito impegnato sarà erogato un contributo di entità tale da garantire il minimo vitale di cui all'allegata tabella A o una somma superiore in concomitanza di eventuali necessità di carattere

straordinario di cui all'articolo precedente. Il progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale, definirà le modalità ed i tempi di impegno dell'interessato.

6.5. Per le persone impegnate nella realizzazione dei progetti sociali di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, qualora il servizio svolto lo richieda.

Art. 7. Ulteriori interventi finalizzati

7.1. Il Comune realizza interventi finalizzati alla risocializzazione e all'inserimento di persone a rischio di emarginazione sociale attraverso:

- a.** l'organizzazione di servizi a domicilio, anche tramite operatori volontari o giovani in servizio civile;
- b.** l'inserimento in centri diurni di socializzazione od in qualsiasi altra struttura socializzante presente sul territorio, anche attraverso la prestazione del servizio di trasporto e l'accompagnamento presso servizi sanitari;
- c.** la realizzazione ed il sostegno di reti di vicinato, anche attraverso forme di affido part-time di persone in difficoltà;

7.2. Per la realizzazione dei predetti interventi e di altri che si dovessero rendere utili, il Servizio Sociale potrà attivare tutti gli strumenti ritenuti idonei.

Art. 8. Interventi a carattere straordinario

8.1. Ai cittadini non residenti nel territorio del Comune di Santa Maria di Sala, ma che ivi dimorino per brevi periodi, in presenza di disagio contingente e accertato dal Servizio Sociale può essere acquistato, tramite Servizio Economato, il biglietto dell'autocorriera o ferroviario di sola andata e di seconda classe nominativo, con validità limitata nel tempo, da fruire nel territorio italiano per raggiungere la destinazione di residenza del beneficiario.

8.2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Comune di residenza o agli obbligati il rimborso della spesa sostenuta.

Art. 9. Assistenza economica integrativa a favore di persone a rischio di emarginazione

9.1. Questa tipologia di intervento economico è volta a consentire la permanenza di persone a rischio di emarginazione nel proprio nucleo familiare o, nel caso di persona sola, presso la sua abitazione allo scopo di prevenire o eliminare forme di istituzionalizzazione che rappresentano un rischio per l'equilibrio psicofisico della persona svantaggiata.

9.2. Oltre alle prestazioni previste dal presente regolamento relative all'assistenza domiciliare, il servizio potrà essere garantito attraverso prestazioni di carattere economico da erogare al nucleo familiare. Detto contributo non potrà eccedere € 28,00 mensili tenuto conto delle fasce di reddito di cui alla tabella A.

Art. 10. Contributo economico per anziani e persone collocate in strutture residenziali

10.1. Nel caso in cui non sia possibile attivare alcuno degli interventi di cui agli articoli precedenti in favore di anziani, disabili o soggetti in particolari difficoltà psico-fisiche, e qualora ragioni di opportunità ambientali, valutate dal Servizio Sociale, lo richiedano, questi potranno essere trasferiti in una struttura residenziale o centro diurno.

10.2. In caso di impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione comunale per la spesa non coperta dai cespiti del ricoverato ai sensi del presente Regolamento.

10.3. Sarà altresì riservata alle persone anziane non autosufficienti e ai disabili gravissimi una quota mensile di € 52,70, per le piccole spese personali, aggiornabile ogni biennio in base all'indice ISTAT, mentre alle persone disabili e agli anziani che sono in grado di avere una vita sociale e di relazione sarà garantita una quota pari a due volte quella prevista per le persone non autosufficienti. Per entrambe le categorie di ricoverati nel calcolo del concorso alla retta di ricovero non verrà considerata la 13 mensilità di pensione, sempre che questa non abbia un importo superiore a € 620,00.

CAPO II: INDIVIDUAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 11. Modalità e individuazione dell'intervento

11.1. Qualsiasi forma di intervento viene attivata su istanza dell'interessato, di chi ne fa le veci o dal servizio sociale in sostituzione dei soggetti non in grado di richiedere direttamente l'intervento. In ogni caso dovrà essere compilata un'istanza – su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale – contenente tutti i dati anagrafici dell'utente interessato all'intervento, sottoscritta dallo stesso o dal proponente, per la cui compilazione gli operatori assicurano l'assistenza.

11.2. L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, qualora necessaria, e dovrà essere corredata, oltre che dai documenti indicati nel successivo articolo, dai seguenti documenti:

- a.** Modelli relativi alle dichiarazioni fiscali (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei tenuti alimenti e di tutti i modelli fiscali relativi al nucleo familiare). In caso di persone prive di occupazione, eventuale certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di collocamento;
- b.** Codice fiscale;
- c.** Ricevute di pagamento di eventuale affitto;
- d.** Ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente o del suo nucleo familiare (ticket sanitari, spese per libri di testo scolastici, ecc.);
- e.** Autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione amministrativa.

11.3. All'interessato sarà comunicato il nominativo del dipendente comunale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90. Entro trenta giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria del singolo caso, verrà predisposto dal Servizio Sociale un apposito progetto individuale contenente la definizione degli obiettivi, la finalità dei singoli interventi, la loro durata (inizio e fine della prestazione) nonché l'ammontare della somma che l'Ufficio propone di erogare.

11.4. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, il Servizio Sociale verifica l'evoluzione socio-economica del progetto proponendo, se opportuno, eventuali modifiche, integrazioni, sospensioni o interruzione del medesimo.

Art. 12. Definizione del nucleo familiare di riferimento.

12.1. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia composta da uno o da entrambi i coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o dagli affidati di qualunque età. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Sono inoltre considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale con carattere di stabilità.

Art. 13. Reddito del nucleo familiare

13.1. La valutazione della situazione economica delle persone beneficiarie di interventi di cui al presente regolamento è determinata con riferimento al reddito di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

13.2. Sono rilevanti, ai fini assistenziali, tutte le entrate e le proprietà mobiliari e immobiliari del nucleo familiare e pertanto:

- a.** Reddito da lavoro (dipendente, autonomo, altro), anche occasionale;
- b.** Valori patrimoniali e rendite da valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari con esclusione dell'abitazione di residenza);
- c.** Pensioni a qualunque titolo erogate e comprensive di eventuali integrazioni di natura economica (es. assegno di accompagnamento) anche se non assoggettabili a I.R.P.E.F.;
- d.** Contributi che, comunque, affluiscono al nucleo (assegni familiari, alimenti, ecc.) anche se non assoggettabili I.R.P.E.F.

13.3. Al fine della documentazione del reddito debbono essere acquisiti tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le entrate complessive del nucleo familiare (modelli fiscali) oltre a:

- a.** eventuale tesserino di disoccupazione aggiornato o certificato di frequenza scolastica o di frequenza a corsi professionali per disoccupati in età lavorativa;
- b.** dichiarazione di responsabilità relativa ad altri beni patrimoniali (quali depositi bancari, titoli, ecc.), mobili od immobili ed ogni altra documentazione atta a comprovare situazioni di reddito non previste al comma precedente.

13.4. Dal reddito calcolato secondo le predette modalità sarà eventualmente detratto l'importo del canone di affitto o del mutuo ipotecario per la prima casa, acceso da almeno 5 anni, per un valore non superiore a € 3.100,00, le spese sanitarie derivanti da programma terapeutico del medico curante per un valore non superiore a € 258,00 annui, i testi scolastici per un importo massimo di € 258,00 annui.

Art. 14. Realizzazione, modifica, sospensione e revoca del progetto

14.1. La competenza in ordine all'attivazione degli interventi è affidata al Dirigente del Servizio che, entro 20 giorni dal completamento dell'istruttoria da parte del Servizio Sociale, recepisce il progetto di intervento e adotta i necessari provvedimenti.

14.2. Il Servizio Sociale può proporre di modificare, sospendere o revocare il progetto di intervento, oltre che in presenza di limiti degli stanziamenti di bilancio, anche qualora si evidenziasse la non realizzabilità del progetto o la scarsa collaborazione dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare.

Art. 15. Corresponsione della prestazione

15.1. Nel definire la prestazione economica, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare accertate dal Servizio Sociale, il Comune può erogare il contributo economico a persona diversa dal capo famiglia, dal beneficiario o da chi ha presentato domanda, individuando il soggetto che maggiormente garantisca l'effettivo utilizzo della prestazione economica, anche al di fuori del nucleo familiare.

Art. 16. Casi particolari ed eccezionali

16.1. Il Servizio Sociale Comunale, in considerazione di particolari situazioni psico-relazionali-economiche e sociali ed al fine di tutelare nel miglior modo possibile la struttura familiare e la dignità del singolo individuo richiedente una prestazione di natura economica può, sulla base di una relazione riservata da mantenere agli atti, proporre l'immediata concessione del contributo così da garantire le primarie esigenze di vita del soggetto interessato, riservandosi di procedere nell'attività istruttoria in merito all'acquisizione della documentazione economica-finanziaria dei soggetti obbligati agli alimenti, definendo, comunque, sempre sulla base dell'istruttoria suddetta la conferma della prestazione economica erogata e l'eventuale recupero delle somme corrisposte dai soggetti obbligati agli alimenti.

16.2. In casi particolari ed eccezionali in cui, per garantire la tutela della struttura familiare e della dignità della persona, sia necessario procedere con la massima riservatezza, il Servizio Sociale, con apposita relazione riservata, può proporre l'erogazione di un contributo economico necessario a garantire le primarie esigenze di vita del soggetto interessato prescindendo dall'istruttoria formale per l'acquisizione della documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dei soggetti obbligati agli alimenti.

TITOLO III SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPO I: PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 17. Oggetto e finalità

17.1. Il servizio domiciliare è parte integrante della rete dei servizi socio-assistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale a favore della propria popolazione ed è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato, in base alle specifiche necessità delle singole persone o dei nuclei familiari, con gli altri servizi comunali e con i servizi dell'Azienda U.L.S.S., ovvero con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali.

17.2. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, di favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

17.3. Il servizio viene attuato prevalentemente presso il domicilio dell'utente ed è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, rinforzandone il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti.

17.4. Con il servizio si intende:

- a.** Assicurare al cittadino, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere le abitudini di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, utili per vivere in maniera autonoma;
- b.** Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c.** Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- d.** Contrastare l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- e.** Ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- f.** Promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.
- g.** Attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà.

Art. 18. Destinatari

18.1. Il servizio è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età e ai loro nuclei familiari residenti che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale sia domestico, igienico-sanitario o altro, con particolare attenzione ai minori in situazione di disagio.

18.2. Il servizio può essere esteso anche a persone o nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile e comprovata necessità socio-assistenziale; in tal caso i costi del servizio sono a carico del Comune di residenza, ai sensi della L. 328/2000.

Art. 19. Diritti delle persone

19.1. L'utente viene informato, corresponsabilizzato sul progetto d'intervento che la riguarda e può verificare l'attuazione del progetto stesso, garantendogli l'opportunità di comunicare con il referente comunale del progetto, anche in modo informale.

19.2. L'erogazione del servizio prevede la sottoscrizione di un progetto di intervento da parte dell'utente e dell'operatore referente del caso. In tale progetto vengono indicati sommariamente gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione, l'operatore (o gli operatori) assegnato a domicilio, l'eventuale contribuzione al costo del servizio. Nel progetto di intervento devono essere definiti i tempi di erogazione delle prestazioni, nell'intento di evitare forme di dipendenza e di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione personale e familiare.

19.3. La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando motivata richiesta al Servizio Sociale.

19.4. La persona viene informata del trattamento dei dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 20. Doveri della persona

20.1. L'utente e i familiari sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al servizio e della loro professionalità e a segnalare eventuali inadempienze e irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento sottoscritto.

20.2. All'utente o ai suoi familiari è richiesto di attestare il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.

20.3. Il nucleo familiare interessato dovrà provvedere, a proprie spese, a dotarsi di ausili protesici per l'effettuazione degli interventi e prestazioni erogate e contribuire con il pagamento della tariffa oraria, così come stabilito dal presente regolamento.

CAPO II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Art. 21. Criteri di intervento

21.1. La richiesta di usufruire del servizio di assistenza domiciliare sarà valutata per verificare se la concessione dell'intervento possa:

- a.** sostenere le persone per le quali siano accertate particolari difficoltà nella conduzione familiare, con pregiudizio per la salvaguardia dei bisogni essenziali di familiari minori o disabili da loro dipendenti;
- b.** evitare il rischio di inserimento in strutture protette;
- c.** rendere possibile la dimissione da strutture protette;
- d.** evitare il rischio di aggravamento della situazione di dipendenza, in persone prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- e.** sostenere persone con disabilità accertata;
- f.** sostenere persone che, per particolari ragioni sociali o fisiche, si trovino in difficoltà perché private, temporaneamente o permanentemente, delle capacità di accudire decorosamente la loro persona o l'ambiente domestico in cui vivono.

Art. 22. Tipologia degli interventi

22.1. Gli interventi per il sostegno assistenziale ed educativo alla persona e al nucleo familiare nella vita quotidiana e per favorire la sua autonomia e autosufficienza sono relativi a:

- lavoro domestico;
- cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dai familiari o in loro sostituzione;
- cambio della biancheria e servizio lavanderia;
- trasporti;
- assistenza nell'alzarsi dal letto;
- assistenza nella preparazione ed assunzione pasti;
- bagno assistito;
- posture corrette e movimento arti invalidati;

- aiuto nell'uso di protesi e sussidi;
- frizioni antidecubito;
- assistenza assunzione farmaci;
- sostegno alla vita di relazione.

22.2. Tale sostegno potrà essere fornito anche ad integrazione dell'assistenza sanitaria e psico-sociale domiciliare garantita da altri servizi ed operatori.

Art. 23. Equipe del servizio domiciliare

23.1. L'équipe minima di base del servizio domiciliare erogato dal Comune è composta dall'Assistente Sociale e da un Assistente Domiciliare ai quali potrà essere affiancato anche la figura dello psicologo.

23.2. Tutti gli operatori dell'équipe contribuiscono alla gestione del servizio ed alle attività di programmazione che constano nell'individuazione dei bisogni degli utenti nel contesto sociale e comunitario di appartenenza e alla definizione dei piani di intervento individualizzati, nella programmazione delle attività del servizio, nella verifica del lavoro svolto e nella eventuale ridefinizione dell'offerta del servizio rispetto ai bisogni, nonché nel documentare il servizio svolto e fornire dati al sistema informativo.

23.3. La modalità di realizzazione dei punti sopra indicati si concretizza attraverso periodici incontri di coordinamento.

23.4. Agli incontri di équipe possono essere invitati altri operatori interni o esterni al servizio che possono contribuire alla definizione del progetto individualizzato per l'utente, alla sua verifica e all'eventuale riprogettazione.

Art. 24. Compiti del Servizio Sociale

24.1. Il Servizio Sociale ha il compito di:

- a. predisporre l'istruttoria;
- b. rendere operativo il progetto d'intervento;
- c. formulare una eventuale lista d'attesa;
- d. promuovere, mediante apposite modalità di rilevazione e di osservazione che consentano analisi integrate, il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del progetto di intervento, formulando un'ipotesi di sviluppo della situazione e, qualora fosse necessario, proponendo modifiche e integrazioni al progetto di intervento;
- e. controllare la regolarità delle prestazioni, confermando formalmente l'avvenuta esecuzione delle stesse;
- f. mantenere i necessari rapporti con altri servizi e operatori coinvolti nel progetto di intervento, in particolare utilizzando lo strumento dell'Unità Operativa Distrettuale (U.O.D.), nonché mantenere i rapporti con la rete parentale e del privato sociale;
- g. coordinare ed organizzare il servizio;
- h. coordinare l'équipe minima di base;
- i. svolgere attività di ricerca e di documentazione utili al buon funzionamento del servizio.

Art. 25. Compiti delle Assistenti Domiciliari

25.1. L'Assistente Domiciliare ha i seguenti compiti:

- a. sostegno assistenziale ed educativo agli utenti ed al loro nucleo familiare.

b. coadiuvare l'assistito nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia mediante:

- assistenza nella cura di se stessa (pulizia personale, vestizione, ecc.), nella nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione, nel corretto movimento di arti invalidati e nella giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- assistenza nel corretto uso di accorgimenti e ausili per l'autonomia, nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio, nella cura del cambio e nella pulizia della biancheria;
- coadiuvazione l'assistito nella preparazione dei pasti o, eventualmente, fornire i pasti preparati a domicilio;
- accompagnamento l'assistito a scuola, a visite mediche, per disbrigo pratiche, per altre necessità;
- stimolo e sostegno dell'assistito sul piano del rapporto umano, amicale coinvolgendo e coordinando le risorse del "mondo vitale" a livello domiciliare;
- offerta di prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione e di semplici interventi di pronto soccorso;
- informazione al personale sanitario sulle condizioni di salute dell'utente;
- svolgimento di piccole commissioni.

c. collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione sanitaria fornendo informazioni agli utenti ed alle famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione del territorio, sulle pratiche necessarie per accedervi, nonchè su aspetti di educazione sanitaria.

d. attuare interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete, anche mediante il coinvolgimento di parenti, vicini, volontari, rapportandosi con strutture ricreative e culturali del territorio e stimolando la partecipazione dell'utente agli interventi di socializzazione.

CAPO III: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 26. Accesso al servizio di assistenza domiciliare

26.1. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene attraverso la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune, da parte dell'interessato o di un familiare, di apposita domanda redatta su modulo predisposto dal Servizio Sociale.

26.2. Possono essere segnalate singole situazioni che necessitano dell'attivazione del servizio al Servizio Sociale del Comune direttamente da parte dei medici di base, dei servizi dell'Azienda U.L.S.S. e di altri Enti preposti.

26.3. Per le persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sull'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), può essere attivata l'Unità Operativa Distrettuale al fine di predisporre un progetto d'intervento per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare integrata.

26.4. L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso dell'utente interessato o del tutore.

Art. 27. Procedimento di attivazione

27.1. La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo predisposto dal competente ufficio, deve contenere tutte le notizie, i dati, la documentazione che il richiedente ritiene utili al fine di evidenziare i motivi che presuppongono l'attivazione del servizio, nonchè la situazione economica del nucleo familiare.

- 27.2.** L'istruttoria relativa alla domanda viene predisposta dal Servizio Sociale, il quale:
- a. valuta la pertinenza della domanda.
 - b. compila la scheda di valutazione e predispose l'apposito progetto individualizzato;
 - c. richiede eventualmente ulteriore documentazione atta a dimostrare la capacità economica.
 - d. assegna il punteggio e inserisce la domanda nella specifica lista d'attesa;

27.3. Il Servizio Sociale accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili e alla lista d'attesa per l'accesso al servizio.

Art. 28. Scheda di valutazione

28.1. Al fine di raccogliere i dati utili alla conoscenza della singola situazione viene adottata la Scheda regionale di Valutazione dei bisogni socio-assistenziali (S.VA.M.A.).

28.2. La compilazione della scheda di valutazione viene effettuata, per la parte socio-assistenziale dal Servizio Sociale. In caso di particolari patologie o problematiche sanitarie e ai fini della tutela dell'assistito, sarà cura del Servizio Sociale richiedere notizie scritte al medico di base o al competente personale del Distretto Sanitario.

Art. 29. Progetto d'intervento

29.1. Per progetto d'intervento si intende l'insieme delle attività assistenziali che si propone di porre in essere per il superamento della situazione problematica individuata.

29.2. Il progetto d'intervento contiene:

- a. gli obiettivi da raggiungere in rapporto alle necessità ed alle risorse disponibili;
- b. la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare o dei beni da fornire;
- c. la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude o viene riformulato;
- d. i tempi e le modalità di attuazione e di verifica;
- e. Il responsabile del progetto.

29.3. Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica del Servizio Sociale, può essere modificato e integrato dallo stesso prima della sua naturale scadenza.

29.4. Il progetto potrà essere anche modificato, limitatamente alle prestazioni relative ad attività non prioritarie per la sussistenza della persona, qualora sia necessario destinare risorse ad ulteriori casi che necessitino di assistenza di prima necessità.

29.5. Tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati ed accessibili all'utente che lo richieda, nonché al personale del Servizio Sociale.

Art. 30. Compartecipazione al costo del servizio

30.1. L'utente concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene l'utente del servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'I.S.E.E..

30.2. Possono essere, inoltre, valutati altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

30.3. Ai fini della determinazione della compartecipazione al costo del servizio la Giunta Comunale definisce annualmente i seguenti parametri:

- a. il costo massimo del servizio.
- b. il valore di ISEE al di sopra del quale si applica il costo orario massimo di compartecipazione.
- c. valore di ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione.
- d. l'eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

30.4. La quota di compartecipazione alla spesa viene definita con criterio proporzionale onde garantire la massima attenzione a ciascuna singola situazione e risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{\text{costo massimo del servizio} \times \text{I.S.E.E. dell'utente}}{\text{valore di I.S.E.E. al di sopra del quale si applica il costo massimo di compartecipazione}}$$

30.5. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 27-ter del D.P.R. 633/'72.

30.6. In particolari situazioni e a seguito di adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre all'Amministrazione Comunale eventuali esenzioni o riduzioni della compartecipazione al costo del servizio.

Art. 31. Criteri per la formazione della lista d'attesa per l'accesso al servizio

31.1. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità prevista per il servizio di assistenza domiciliare, il Servizio Sociale redige bimestralmente una lista d'attesa per l'accesso allo stesso nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda S.VA.M.A..

31.2. I casi di minori a rischio in carico al Servizio Sociale hanno la priorità assoluta, seguiti dai casi di famiglie che vedono al loro interno minori con grave disabilità segnalate dai servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S..

31.3. A parità di punteggio, la minore capacità economica determina la precedenza nell'ordine di graduatoria per l'accesso al servizio.

31.4. Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sul punteggio e conseguentemente sulla posizione in graduatoria.

31.5. La lista d'attesa è consultabile nei modi e nelle forme consentite dalla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

31.6. Il Servizio Sociale può, su valutazione del singolo caso, proporre all'Amministrazione comunale la deroga all'applicazione dei suindicati criteri, motivando per iscritto la propria decisione.

TITOLO IV: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.

CAPO I: OGGETTO E FINALITA'

Art. 32. Oggetto del servizio trasporto sociale

32.1. Tra i servizi che il Comune promuove per il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente è incluso il servizio di "trasporto sociale" quale servizio di agevolazione negli spostamenti dalla propria abitazione ad altri siti per categorie di soggetti in particolari situazioni di difficoltà.

32.2. Il servizio di "trasporto sociale" si caratterizza come un servizio utile a facilitare:

- a.** l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- b.** la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo a giovani disabili o minori in condizioni di disagio psico-sociale;
- c.** il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata da parte di anziani, minori o disabili.

32.3. Il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto al voto.

32.4. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, a seconda delle esigenze dell'utente e della destinazione, nonché in base alle esigenze organizzative.

CAPO II: MODALITA' DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 33. Destinatari del servizio trasporto sociale

33.1. Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti nel Comune di Santa Maria di Sala che siano anziani, disabili, minori o soggetti che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e che non possano utilizzare mezzi pubblici.

Art. 34. Modalità di accesso al servizio trasporto sociale

34.1. L'accesso al servizio avviene attraverso la presentazione di apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, prodotta dall'interessato o da un familiare, su modulo predisposto dal Servizio Sociale.

34.2. La domanda deve essere corredata da apposita autocertificazione attestante le condizioni economiche del nucleo familiare al fine di determinare la compartecipazione alla spesa per il servizio.

34.3. L'erogazione del servizio presuppone il consenso della persona interessata o del tutore in caso di richiesta avanzata dai familiari.

34.4. Il Servizio Sociale svolge l'istruttoria relativa alla domanda e ha il compito di valutare l'effettiva necessità di assistenza e predisporre un piano di intervento che descriva le necessità e il tipo di trasporto necessario, specificando orari, costi e destinazione.

34.5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e degli operatori. Nel caso di richieste contemporanee che non possano essere completamente soddisfatte si procederà a stabilire le priorità secondo i criteri adottati per il servizio assistenza domiciliare.

Art. 35. Erogazione del servizio trasporto sociale

35.1. L'Amministrazione Comunale eroga, di norma, i trasporti sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, esclusi i festivi.

35.2. Il servizio può essere erogato:

- direttamente;
- attraverso una ditta appositamente incaricata dello svolgimento del servizio;
- tramite associazioni di volontariato.

35.3. La scelta del mezzo da utilizzare per ogni singolo trasporto rimane ad esclusiva discrezione di chi effettua il servizio.

35.4. In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

Art. 36. Compartecipazione ai costi del servizio trasporto sociale

36.1. Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata a seconda della destinazione:

- a. trasporto effettuato all'interno dei confini comunali;
- b. trasporto effettuato all'interno dei confini dell'Azienda U.L.S.S. n. 13;
- c. trasporto effettuato all'interno dei confini della Provincia di Venezia;
- d. trasporto effettuato al di fuori della Provincia di Venezia;
- e. trasporto minori presso strutture scolastiche;
- f. trasporto disabili ai servizi CEOD, CERID, Laboratori occupazionali dell'Azienda U.L.S.S. n. 13;
- g. trasporto anziani a centri diurni.

36.2. Per singola prestazione di trasporto sociale si considera il tragitto dal domicilio dell'utente alla struttura di destinazione e comprende anche il ritorno al domicilio qualora l'attesa tra andata e ritorno non sia superiore a 30 minuti.

36.3. Alle persone che necessitino di essere accompagnatore verrà addebitato, oltre al costo del servizio di trasporto sociale, anche il costo orario del servizio previsto dal presente regolamento per il servizio domiciliare.

36.4. La Giunta Comunale provvederà a definire le tariffe differenziate in base alla destinazione del trasporto, il valore di I.S.E.E. al di sotto del quale non si prevede contribuzione, oppure la graduazione della partecipazione al costo del servizio con criteri proporzionali all'I.S.E.E..

36.5. Nel caso in cui l'interessato non fosse in grado di sostenere il costo, può presentare istanza di esenzione o di pagamento ridotto della tariffa, in riferimento alla propria capacità economica che

corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'I.S.E.E..

36.6. Il Servizio Sociale, in particolari condizioni e a seguito di adeguata istruttoria, può proporre all'Amministrazione Comunale eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa.

36.7. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione da parte degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 27-ter del D.P.R. 688/72.

Art. 37. Criteri di precedenza

37.1. Nel caso in cui vi fossero richieste di trasporto maggiori rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procederà, da parte del servizio, in base all'incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia, del benessere e dell'autosufficienza del soggetto richiedente, nonché alla rete familiare parziale o inesistente;

37.2. In presenza di analoghe situazioni avrà la precedenza il richiedente in godimento di una peggiore situazione economica.

37.3. Qualora il piano dei trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura del Servizio Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

Art. 38. Rapporti con le associazioni di volontariato

38.1. L'Amministrazione Comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sociale.

38.2. Le persone che utilizzano le prestazioni di trasporto garantite dalle associazioni contribuiscono con le medesime modalità previste dall'articolo relativo al concorso ai costi del servizio.

Art. 39. Informazione all'utenza

39.1. Il richiedente il servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

CAPO III: NORME FINALI

Art. 40. Compiti della Giunta Comunale

40.1. Ai fini dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale definisce annualmente i parametri economici e le quote di compartecipazione alle spese relative a ciascun servizio, previsti dai precedenti articoli, prima dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

40.2. In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei parametri economici da parte della Giunta Comunale, si applicano i valori previsti nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

40.3. La Giunta Comunale potrà rivedere periodicamente le tabelle di riferimento previste dal presente regolamento per le quali è previsto l'adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT.

CAPO III: RICORSI

Art. 41. Ricorsi amministrativi

41.1. Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di diniego, proporre ricorso amministrativo motivato all'Amministrazione Comunale che provvederà nei successivi 30 giorni, a riesaminare la domanda e a decidere in merito al ricorso.

41.2. Possono altresì ricorrere con le stesse modalità coloro i quali siano incorsi in un provvedimento di revoca o di riduzione dell'intervento economico.

Art. 42. Verifiche e azioni di rivalsa per sussidi indebiti

42.1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, anche avvalendosi dell'assistenza del personale dipendente all'uopo incaricato, controlli diretti in ordine della veridicità della situazione familiare ed economica dichiarata.

42.2. L'erogazione dei contributi previsti da un progetto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti uffici accertino che sono mutate le condizioni economiche che avevano determinato lo stato di bisogno dell'utente. A tale fine è fatto obbligo al beneficiario dell'intervento o a chi ne fa le veci di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'intervento socio-assistenziale, tra cui variazioni di reddito e di patrimonio, anche derivanti dalla mutata composizione familiare.

42.3. I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione comunale, conseguenti a dichiarazioni mendaci, alla produzione di documenti falsi o per mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente, sono tenuti a rimborsare tempestivamente quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 c.p.

Art. 43. Modalità di pagamento quote di compartecipazione.

43.1. Il pagamento delle quote di compartecipazione a carico dagli utenti per l'erogazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento potranno avvenire:

- a.** in un'unica soluzione anticipata prima dell'inizio dell'erogazione del servizio;
- b.** in un'unica soluzione al termine dell'erogazione del servizio;
- c.** mediante versamento di rate mensili o periodiche per tutto il periodo di erogazione del servizio;
- d.** in altre forme da concordare con il Servizio Sociale.

43.2. La tipologia di pagamento delle quote di compartecipazione sarà proposta dal Servizio Sociale all'interno del progetto individuale, e gli utenti potranno, per esigenze motivate, richiedere la variazione del sistema di versamento della compartecipazione alla spesa anche nel corso delle prestazioni.

Art. 44. Disposizioni transitorie e finali

44.1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, ed entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

44.2. Le richieste volte ad ottenere l'erogazione dei Servizi disciplinati negli articoli precedenti per le quali non si sia ancora concluso l'iter amministrativo entro l'entrata in vigore del presente Regolamento saranno istruite dal competente Servizio Sociale secondo i criteri introdotti dal presente Regolamento.

44.3. Entro 120 giorni dalla data di adozione della Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla definizione dei parametri economici per l'applicazione delle tariffe di compartecipazione, il Servizio Sociale provvederà alla revisione delle posizioni degli utenti che già usufruiscono dei servizi di cui al presente regolamento.

TABELLA A – MINIMO VITALE

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametri	Fascia di reddito annuale
1	1,00	€ 4.152,00
2	1,57	€ 6.519,00
3	2,04	€ 8.481,00
4	2,46	€ 10.214,00
5	2,85	€ 11.834,00

N.B. . Cfr. artt. 5 e 6.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge o presenza dei figli minori

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art 3, comma 3 L. n. 104/1992 o di invalidi superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari

con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

TABELLA B – FASCE DI REDDITO

N.comp. Fam.	Param.	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D
1	1,00	€ 4.152,00	€ 5.190,00	€ 6.228,00	€ 7.267,00
2	1,57	€ 6.519,00	€ 8.148,00	€ 9.779,00	€ 11.409,00
3	2,04	€ 8.481,00	€ 10.588,00	€ 12.706,00	€ 14.824,00
4	2,46	€ 10.214,00	€ 12.768,00	€ 15.322,00	€ 17.876,00
5	2,85	€ 11.835,00	€ 14.792,00	€ 17.751,00	€ 20.709,00

TABELLA C – CONCORSO TENUTI AGLI ALIMENTI (*)

N. Componenti	Reddito annuo	Reddito mensile	Conc. Mensile
1	€ 7.267,00	€ 605,00	€ 26,00
2	€ 11.409,00	€ 950,00	€ 52,00
3	€ 14.824,00	€ 1.229,00	€ 77,00
4	€ 17.876,00	€ 1.489,00	€ 103,00
5	€ 20.709,00	€ 1.726,00	€ 129,00

(*) La quota di concorso sarà aumentata di € 10,00 per ogni ulteriori € 52,00 di reddito mensile riferito ad ogni nucleo fino al limite di cui all'art. 5, comma 7 oltre il quale la spesa sarà a totale carico dei tenuti agli alimenti.